



**Procedura n. 61/2023 R.G. V.G.**

**Tribunale Ordinario di Trani**  
**Sezione civile – area commerciale**

Il giudice delegato

-visto il ricorso con proposta di piano del consumatore ex artt. 67 e seguenti del d. lgs. 14/2019 depositato nell'interesse di Curci Tommaso (C.F. CRCTMS81H22L328J), nato a Trani il 22.6.1981, residente a Trani in via Falcone 22;

- esaminati gli atti;

- considerato che parte ricorrente:

a) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non risulta aver beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda né avere comunque beneficiato dell'esdebitazione per due volte né avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

c) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista l'istanza di inibitoria del ricorrente e osservato che la prosecuzione del procedimento esecutivo in corso potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano;

P.Q.M.

fissa, per l'omologazione del piano, l'udienza del 6.7.2023, orario da comunicarsi come per prassi del Tribunale;

visto l'art. 70 d. lgs. 14/2019,

- dispone che la proposta e il piano siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale di Trani o del Ministero della giustizia, e che sia data comunicazione dei medesimi e del presente decreto, entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

- avvisa i creditori che:

ricevuta la comunicazione, dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, e che in mancanza le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;


nei venti giorni successivi alla comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

- dispone che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni dei creditori, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al g.d. e proponga le modificazioni al piano ritenute necessarie;
- dispone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare contraddistinta dal n. 1/2021 R.G. Es. fino all'intervenuta definitività della sentenza di omologazione.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 12 maggio 2023

Il giudice delegato  
Giulia Stano



**AMORUSO**

STUDIO LEGALE

Via Avv. V. Malcangi, 100 - 76125 Trani (BT)  
Tel.0883/955121 - info@amorusostudiolegale.it

Ricorso ex art. 68 C.C.I.I per la proposizione della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e richiesta urgente di sospensiva immediata delle procedura esecutiva immobiliare RG 1/2021 Trib. Trani.

Nell'interesse di

**Tommaso Curci** (C.F. CRCTMS81H22L328J) nato a Trani (BT) il 22.06.1981 ed ivi residente alla Trib. Trani.Via Falcone 22, assistito e difeso dall'Avv. Leo Amoruso del Foro di Trani, C.F.: MRSLEO74L21F205B, in forza di mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale sito in Trani alla Via Avv. V. Malcangi, 100, che si dichiara disponibile a ricevere le comunicazioni e le notifiche nel corso del presente procedimento alla casella PEC: [leo.amoruso@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:leo.amoruso@pec.ordineavvocatitrani.it).

➤ **QUADRO A**

➤ **Brevi cenni sulle cause del sovraindebitamento del Sig. Curci Tommaso:**

Il Sig. Curci verte in una situazione di sovraindebitamento dettata dalla sopravvenuta impossibilità di far fronte alle obbligazioni assunte in relazione al patrimonio liquido disponibile le cui cause sono da rinvenirsi principalmente nello sfortunato epilogo che ha avuto l'impresa familiare (Calzaturificio Curci) nella quale il soggetto sovraindebitato lavorava alle dipendenze.

A seguito della perdita del predetto lavoro, lo stesso è rimasto per parecchi anni senza lavoro e/o comunque in una situazione di notevole precarietà fin quando, reinventandosi per l'ennesima volta ha trovato il lavoro che sta svolgendo ad oggi, dapprima con retribuzione a provvigione e successivamente con l'ottenimento del tanto meritato contratto a tempo indeterminato, avendo, così, finalmente ritrovato quella continuità lavorativa che mancava da tempo, come meglio specificato al punto che segue.

Si rileva che il Sig. Curci Tommaso ha contratto matrimonio con la Sig.ra La Quosta Angela (Trani – 27.11.1982 – C.F.: LQSNGL82S67L328K) dal quale è nato il piccolo Francesco Saul (Bisceglie – 29.07.2018 – C.F.: CRCFNC18L29A883T).

Tra i coniugi vige un regime di separazione patrimoniale dei beni.

➤ **PRECEDENTE PRESENTAZIONE DELLA PROCEDURA EX ART. 7 DELLA L. 03/12**

Il Sig. Curci avviava procedura da sovraindebitamento recante R.G.n. 2616/2021, G.D. Dott. Infantini che con provvedimento reso in data 15.12.2021 comunicato in data 16.12.2021 il predetto Giudicante fissava ai fini dell'omologa l'udienza del 24.03.2022 per

la comparizione del proponente, il designato gestore (Avv. S. Piazzolla) e del ceto creditorio disponendo, altresì, la sospensione delle procedure esecutive pendenti (R.G.E. N. 01/2021 – Esecuzione immobiliare e R.G.E.n. 339/2021 – Pignoramento presso terzi entrambe incardinate innanzi al Tribunale di Trani nelle relative sezioni).

In data 28.01.2022 il Dott. Infantini veniva sostituito dal Dott. Labianca.

Alla sopracitata udienza (24.03.2022) si opponevano all'omologa del piano del consumatore la Società Prelios Credit Servicing Spa (meglio generalizzata innanzi al QUADRO B – sub. 1) quale creditore ipotecario di primo grado nonché creditore precedente nella procedura R.G.E.n. 01/2021 e il Condominio Falcone 11-22 Trani (meglio generalizzato innanzi al QUADRO B – sub. 2) quale creditore ipotecario di II grado nonché interventore nella predetta procedura esecutiva immobiliare.

Il Giudice designato, con provvedimento del 30.03.2022, comunicato in data 31.03.2022 pur ritenendo il piano del consumatore ammissibile sotto il profilo soggettivo, lo rigettava ritenendo “sostanzialmente” più conveniente l'alternativa liquidatoria, censurando la tempistica dei pagamenti del creditore privilegiato nonché la durata di 25 anni del piano. In ossequio, revocava la sospensione delle procedure esecutive.

Con reclamo ai sensi dell' art. 12 bis, co.5, L. 03/2012, depositato in data 11.04.2022 il Sig. Curci per il tramite dell'odierno advisor, esponeva le ragioni di fatto e di diritto atte a dimostrare la convenienza del piano (le quali verranno meglio specificate nel QUADRO D della presente relazione).

In tale fase si costituivano i suddetti creditori (Prelios Credit Servicing SpA e Condominio Falcone 11-22 Trani) i quali ricalcavano le conclusioni addotte dal Giudice dell'omologazione, insistevano per il rigetto del reclamo.

In data 17.07.2022 il Collegio, sciolta la riserva, prendendo posizione sulle istanze poste, rigettava il reclamo in ordine alla mancata tutela effettiva delle garanzie dei creditori circa il rispetto delle obbligazioni assunte stante l'eccessiva aleatorietà del piano, spalmato in un arco di temporale troppo vasto.

## ➤ **QUADRO B**

### ➤ **PASSIVO – DEBITI CONTRATTI**

#### **1. PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A. – CREDITORE IPOTECARIO**

Prelios Credit Servicing S.p.A., con sede a Milano alla Via Valtellina n. 15/17 (c.f/ p.iva: 08360630159) quale mandataria per l'amministrazione, gestione ed incasso e recupero crediti ceduti dalla Società Popolare Bari NPLS S.r.l. con sede in Corigliano (TV) p.iva 04905460269.

La Popolare Bari NPLS S.r.l.e per essa la Prelios Credit Servicing S.p.A. è creditrice nei confronti di Curci Tommaso della originaria somma di €.220.000,00 in ragione di contratto di mutuo con garanzia ipotecaria ex art. 38 e segg. del D.lgs. n. 385/1993 (ipoteca

volontaria iscritta presso la Conservatoria del R.R. II di Bari – sezione distaccata di Trani in data 16.02.2009 ai nn. 2926 di registro generale e n. 383 registro particolare) di cui veniva rilasciata la seconda copia in forma esecutiva in data 11/09/2020 ad esito di ricorso ex art. 476 c.p.c.. In ragione di tale titolo il data 21-22/10/2020 la Prelios Credit Servicing S.p.A. notificava al debitore atto di precetto per la complessiva somma di €. 339.076,91 oltre interessi legali maturati sino al saldo.

Non soddisfatte le pretese creditorie, in data 23.11.2020 la Prelios Credit Servicing S.p.A. notificava atto di pignoramento immobiliare ex art. 602 c.p.c..

Il procedimento veniva iscritto al ruolo al R.G.E.n. 01/2021, che in fase di proposizione di piano del consumatore veniva sospesa dal Giudice designato, successivamente revocata dal decreto di rigetto del Tribunale di Trani – Dott. Labianca del 31.03.2022. Attualmente la procedura è stata riattivata ed è stata delegata immettendo nella custodia dell'immobile il professionista delegato e, allo stato, in attesa di fissazione delle date di vendita.

A tale somma devono sommarsi gli onorari del procuratore costituito nel giudizio di reclamo (R.G.n. 832/2022) ammontanti ad €. 1.384,00 oltre oneri.

Per tutte le suddette causali, la società Prelios Credit Servicing S.p.A. è creditore nei confronti del sovraindebitato della somma di €. 341.178,00.

**2. CONDOMINIO FALCONE 11-22 – 76125 TRANI (BT) – CREDITORE IPOTECARIO**

Il Condominio Falcone 11-22 sito in Trani alla Via Falcone 11-22, cod. fisc.: 92058300721, in persona del suo Amm.re p.t. Calò Ugo (CLAGUO61E04L328W), è creditore nei confronti del Sig. Curci Tommaso della somma di €.5.938,31 oltre interessi di legge sino al soddisfo e dell'ulteriore importo di €. 645,50 oltre oneri ed accessori come per legge, il tutto in forza di Decreto Ingiuntivo n. 1763/2019 emesso in data 31.10.2019 dal Tribunale di Trani all'esito del procedimento monitorio avente R.G.n.5310/2019, decreto emesso provvisoriamente esecutivo e munito della relativa formula in data 13.11.2019, notificato per compiuta giacenza in data 12.12.2019 e non opposto.

Il predetto Condominio precisava nella propria comparsa di costituzione nel giudizio di reclamo che la finale somma dovuta al medesimo era di €. 10.323,23.

In forza del succitato decreto ingiuntivo veniva iscritta ipoteca giudiziale iscritta in Trani in data 24.07.2020 ai nn. 14497 di registro generale e n. 1710 di registro particolare.

A tale somma devono sommarsi gli onorari del procuratore costituito nel giudizio di reclamo (R.G.n. 832/2022) ammontanti ad €. 1.384,00 oltre oneri.

Per tutte le suddette causali, il Condominio Falcone 11-22 Trani è creditore nei confronti del sovraindebitato della somma di €. 19.186,00 oltre 2.000,00 in chirografo.

**3. Avv. SILVIA PIAZZOLA.**

L'Avv, Piazzolla è creditrice per la residua somma di €. 6.710,15, per la parte dalla stessa non percepita quale professionista incaricato nel precedente piano del consumatore.

**4. COMUNE DI TRANI – CREDITORE CON PRIVILEGIO GENERALE EX ART. 2752 C.C.**

Il debito nei confronti del Comune di Trani ha ad oggetto la TARI dovuta dal soggetto sovraindebitato per l'abitazione sita in Via Giovanni Falcone n.22, identificata catastalmente al fg. 25, par. 2200 sub. 23, relativamente per gli anni 2016-2020, come da documentazione trasmessa in data 10.06.2021 dall'ufficio preposto per un totale di €. 2.038,00.

**5. AGENZIA DELLE ENTRATE**

I debiti con l'ente impositore come da documentazione trasmessa dall'ufficio preposto sono pari ad €. 400,00 oltre € 139,00 in via chirografaria

**6. AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE S.P.A. - CREDITORE CON PRIVILEGIO GENERALE EX ART. 2752 C.C.**

I debiti con l'ente impositore come da documentazione trasmessa dall'ufficio preposto in data 28.02.2022 ammontano ad €. 57.285,00 oltre €. 7.154 comprensivo di sanzioni ed interessi.

La suddetta pretesa fiscale deriva dall'esito del controllo sulle dichiarazioni dei redditi del contribuente modello IVA 2018/2017 e Redditi PF 2019/2018.

**7. IFIS NPL SERVICING S.P.A. – CREDITORE CHIROGRAFARIO**

La società IFIS NPL Servicing S.p.A. con sede legale in Venezia Mestre, Via Terraglio n. 63, C.F.: 04494710272, in persona del suo legale rappresentante p.t., nella qualità di procuratrice della IFIS NPL Investing S.p.A. con sede legale in Venezia Mestre, Via Terraglio n. 63 (ex IFIS NPL S.p.A.) è creditrice del Sig. Curci Tommaso, in virtù di Decreto Ingiuntivo n. 424/2020 emesso dal Tribunale di Trani per l'importo di €. 11.226,14, oltre interessi di mora su capitale e spese così come liquidate in decreto.

Il predetto Titolo veniva notificato all'odierno istante in data 08.06.2020 e dichiarato definitivamente esecutivo in data 03.11.2020 con apposizione della relativa formula in data 20.11.2020.

Con successivo atto di precetto, notificato in data 29.12.2020, è stato intimato di pagare immediatamente a IFIS NPL S.p.A. la somma di €.12.801,38 oltre interessi sul capitale maturati come da titolo esecutivo e maturandi a saldo, oltre successive ed occorrente.

In data 05.03.2021 veniva notificato atto di pignoramento presso terzi, *debitor debitoris* l'allora datore di lavoro QUOJOBIS S.p.A., c.f.: 02507070205 – p.iva 0250707205 avente sede legale in Roma all'indirizzo Viale della Civiltà Romana, n.7.

Il procedimento di esecuzione avente R.G.E.n.339/2021- Tribunale di Trani, sospeso con il predetto provvedimento del Dott. Infantini, allo stato risulta non riassunto.

8. **CURATELA FALLIMENTO CURCI FRANCESCO** – essendo intervenuto nelle more tra la precedente presentazione del piano e la presente, accordo transattivo tra le altre parti interessate, per tale posizione risulta estinta.

9. **BANCA POPOLARE DI BARI SOC. COOP. PER AZIONI- CREDITORE CHIROGRAFARIO.**

Con sentenza n. 1317/2017 tra la Banca popolare di Bari soc. coop. Per azioni da una parte e Curci Tommaso e Cellamare Giovanna dall'altra, il Tribunale di Trani rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 78/2013 proposta da parte opponente confermando e rendendo esecutivo il predetto titolo pronunciato dal Giudice del Tribunale di Trani il 21.02.2013 in favore dell'opposta (con cui veniva ingiunto il pagamento di €. 117.536,38 oltre interessi legali sino al saldo ed €. 1.738,00 per spese del procedimento di ingiunzione), condannando gli stessi opposenti in solido tra loro al rimborso in favore della opposta delle spese del giudizio liquidate in €. 9.700,00 per compensi professionali oltre iva, cap e rimborso forfettario per un totale di €. 14.153,46.

Il complessivo importo a debito per la presente posizione debitoria è pari ad €. 133.427,84.

\*\*\*

➤ **COMPLESSIVA ESPOSIZIONE DEBITORIA DEL SIG. CURCI TOMMASO: €. 594.878,00**

➤ **QUADRO C.**

➤ **PASSIVO: SPESE DEL NUCLEO FAMILIARE.**

A seguito di colloquio intercorso con il Sig. Curci Tommaso, è stato stilato un prospetto riepilogativo concernente le spese necessarie e ordinarie, del nucleo familiare che per la contingente situazione di crisi economica mondiale può inevitabilmente subire delle forti oscillazioni ma che, al fine di individuare un confine quanto più preciso possibile, può essere così come di seguito sintetizzato.

Si rileva, altresì, che l'odierno istante è l'unico soggetto del nucleo familiare a produrre reddito atteso che il coniuge è disoccupato.

<b>▪ <u>SPESE NUCLEO FAMILIARE</u></b>	<b><u>IMPORTO MENSILE</u></b>	<b><u>IMPORTO ANNUALE</u></b>
✓ <u>Utenze (luce, acqua, gas):</u> <i>Salvo conguagli ed aumento prezzi per crisi economica</i>	€. 200,00	€. 2.400,00
✓ <u>Abbigliamento</u>	€. 100,00	€. 1.200,00
✓ <u>Assicurazione</u>	€. 75,00	€. 900,00
<u>Cibo e casa</u>	€. 375,00	€. 4.500,00
<i>Spese varie</i>	€. 350,00	€. 4.200,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€. 1.100,00</b>	<b>€. 13.200,00</b>

Tali spese devono essere individuate quali costi inevitabili al fine di garantire un tenore di vita decoroso del nucleo familiare, tenuto presente dell'unico introito mensile derivante dal lavoro del Curci e della duplice circostanza dell'inoccupazione del coniuge e delle esigenze del minore in crescita.

➤ **QUADRO D**

▪ **ATTIVO PATRIMONIALE DEL SIG. CURCI TOMMASO.**

1. **PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Il Sig. Curci Tommaso è pieno proprietario per la quota di 1/1 dei seguenti beni immobili:

a) appartamento sito in Trani (BT) all'indirizzo Via G. Falcone, 22 piano secondo, interno 3 censito nel catasto fabbricati al fg. 25; par. 2200; sub. 23 – cat. A/2, classe 4, superficie catastale totale 113 mq, superficie catastale totale escluse aree scoperte 109 mq, consistente in 6,5 vani – rendita € 755,32;

b) box singolo sito in Trani (BT) alla Via G. Falcone, n.4 piano interrato, interno 9, in catasto fabbricati: fg. 25; par. 2200; sub.61 – cat. C/6, classe 2, superficie catastale 15 mq, consistenza 14 mq – rendita € 21,60;

Su tali immobili, gravati da ipoteca volontaria di primo grado derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario a favore dell'istituto di credito Banca Popolare NPLS 2017 S.r.l., (giusto contratto di mutuo con garanzia ipotecaria ex art. 38 D.lgs 385/1993), per i quali pende, come innanzi detto, procedura esecutiva immobiliare R.G.E.n.01/2021 nella quale è stato individuato il valore di base d'asta in € 195.326,61 e l'offerta minima in € 146.494,96.

2. **PATRIMONIO MOBILIARE**

Dalla documentazione fornita dal Sig. Curci, lo stesso è cointestatario insieme alla suocera (Sig.ra Paparella Rosa – Trani – 15.07.1956), dell'autovettura utilitaria marca KIA YNS tg. EY178YM, immatricolata nel 2015, piuttosto vetusta ed in pessimo stato manutentivo; il presumibile valore di realizzo è pressappoco pari a zero.

Oltre all'inconsistenza economica del predetto mezzo, lo stesso è necessario ai fini dello spostamento quotidiano del nucleo familiare.

3. **SITUAZIONE REDDITUALE**

Come preliminarmente esposto, il Sig. Curci è l'unico soggetto all'interno del nucleo familiare a produrre reddito.

Lo stesso, come in epigrafe, ha svolto diversi lavori dopo il fallimento dell'impresa familiare reinventandosi costantemente, fino ad arrivare ad ottenere un contratto a tempo indeterminato full time con la società BETPOINT Srl avente sede legale in Bari, via R. da Bari, 30 Cod.Fisc.: 02648490619 dalla quale percepisce regolarmente uno stipendio che come da buste paga allegate prevede una retribuzione oraria pari ad € 10,67 sviluppando per il monte ore di 160 una retribuzione mensile di € 1.707,73 a cui vanno sommate

algebricamente contribuiti per patto di non concorrenza, straordinari eventualmente svolti e detrazioni fiscali. Dalla media delle buste paga per il periodo marzo 2022 / novembre 2022 (data di inizio riferimento quella dell'assunzione), l'importo medio netto è di €. 1.800,00

➤ **QUADRO E**

➤ **EVOLUZIONI SUCCESSIVE RISPETTO ALLA PRESENTAZIONE DEL PRIMO PIANO DEL CONSUMATORE E PROPOSIZIONE NUOVO ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE.**

L'On.le Collegio investito della questione, ha rigettato il reclamo avverso la mancata omologa adducendo quali elementi dirimenti: *“[...] un piano che si prefigge – dopo il soddisfacimento per 24 mesi dei soli creditori in prededuzione (ovvero OCC e difensore) – una durata di 25 anni ( a far data dal 2024), non assicura alcuna minimale ed effettiva garanzia ai creditori circa il rispetto delle obbligazioni assunte, stante l'eccessiva aleatorietà del piano, spalmato in un arco temporale troppo vasto. Con riguardo alla posizione di uno dei reclamanti odierni, ha inoltre osservato che il condominio di via Falcone 22, creditore ipotecario, vede il suo credito falcidiato di oltre il 65% nella proposta presentata, si vedrebbe soddisfatto per la parte capiente tramite il pagamento di circa €. 8,00 al mese per 25 anni a far data dal 2024. Tali rilievi meritano ampia confer, a. Infatti se è vero che la giurisprudenza di legittimità ha mostrato notevoli aperture anche a dilazioni alquanto lunghe (cfr. Cass. 27544/19), la valutazione del giudice deve incentrarsi su tutti gli aspetti del caso concreto e non soltanto sull'aspetto temporale: non si può negare, nello specifico, che la posizione del condominio riceve un trattamento puramente narrativo e privo di un reale grado di soddisfazione laddove la somma di otto euro al mese, da versarsi dopo il 2024 per ulteriori 25 anni, non solo sarebbe esigua ma per più priva di forme di rivalutazioni e di una qualunque garanzia, tenendosi conto anche dell'efficacia ventennale della garanzia ipotecaria. Né in questo caso potrebbe farsi riferimento alla possibile rateizzazione della restituzione del mutuo: argomento che al più potrebbe valere solo per il creditore fondiario”*

Partendo da quanto statuito dal Tribunale di Trani, al fine di una nuova proposizione dell'accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 67 C.C.I.I., è rilevante prospettare una soluzione alternativa, con lo scopo ultimo quello di evitare almeno in prima facie l'alternativa liquidatoria.

Infatti allo stato attuale emergono componenti economico-giuridiche che permettono di ipotizzare una soluzione maggiormente soddisfattiva per il ceto creditorio: *i)* l'assunzione con contratto full-time presso la Società Betpoint Srl rispetto al precedente contratto in somministrazione; *ii)* l'incremento della retribuzione netta mensile da €. 1.400,00 al momento della precedente presentazione ad €. 1.800,00.

Tutti questi elementi permettono di:



- ❖ **Diminuire** il fattore temporale da 25 + 2 a **18 anni e 3 mesi**
- ❖ **Aumentare** l'importo da destinare alla soddisfazione del ceto creditorio da €.450,00 mensili a **€. 650,00 mensili**.

Da ciò, detratte le spese vive necessarie per il nucleo familiare, pari ad €. 1.100,00 tenuto conto dell'incremento dei prezzi legati alla contingente crisi economica mondiale, è possibile sviluppare un piano così determinato:

- ❖ 650,00 mensili x 12 mesi = 7.800,00 x 18 anni e 3 mesi = **€. 142.925,00.**

Tale sviluppo risulta essere conveniente sia in termini economici che temporali rispetto al precedente piano proposto che prevedeva:

- ❖ €. 450,00 mensili x 12 mesi = 5.400,00 x 25 anni 135.000,00 a partire dal 2024 data ultima per il pagamento delle spese in prededuzione.

Da valutare resta il comma 4 dell'art. 67 C.C.I.I. che prevede la possibilità per i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca di poter essere soddisfatti anche non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore rispetto a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione.

Di tali evidenze si può certamente considerare il parametro estimativo prodotto nella PEI n. 01/2021 che vede il bene immobile di proprietà del Sig. Curci proposto con base d'asta pari ad €. 195.326,61 ed offerta minima (primo ribasso pari al 25%) pari ad €. 146.494,96. (a cui, in caso di aggiudicazione andranno detratte in prededuzioni le spese della procedura per un importo non inferiore ad €. 10.000,00)

Orbene, se si considera la più rosea delle soluzioni, ovvero che l'immobile venga venduto al primo tentativo di vendita, di tutto il ceto creditorio verrebbe soddisfatto solo parzialmente il creditore ipotecario nonché precedente nella PEI 01/2021, rimanendo disattese tutte le altre pretese creditizie, e permettendo allo stesso di agire nuovamente per la residua parte del suo credito ripresentandosi così una ulteriore situazione di sovraindebitamento con l'aggravio della perdita dell'immobile di proprietà.

Ma per consolidato orientamento giurisprudenziale, la vendita coattiva non è quasi mai realizzata al primo tentativo di vendita, ciò comporta, senza dubbio, l'ulteriore diminuzione del 25% al secondo tentativo di vendita che solo a titolo esemplificativo si paleserebbe in €. 109.871,22. Già al secondo ipotetico tentativo di vendita, il piano così come strutturato innanzi acquisisce definitivamente rilevanza, tenuto conto del maggiore importo corrisposto dal sovraindebitato rispetto alla procedura esecutiva.

In ultimo, non può considerarsi già in questa fase l'alternativa liquidatoria immobiliare che rispetto alla PEI permetterebbe al termine l'esdebitazione di diritto con il completo *cram down* di tutta la posizione debitoria residua.

➤ **QUADRO F**➤ **PROPOSTA DI SODDISFAZIONE**

I Creditori verranno soddisfatti secondo percentuale e natura del proprio credito. In particolare, di seguito si evidenziano le tipologie di privilegio, l'ammontare corrisposto, la relativa percentuale, il numero di mensilità utili al fine di escutere completamente il loro credito nonché le mensilità di pertinenza. Pertanto è possibile così sintetizzare:

O.C.C. di Trani	Credito in prededuzione	Ammontare corrisposto: €. 12.553,00	Percentuale di soddisfazione: 100%	20 mensilità	Dalla 1^ alla 20^
PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A.	Privilegio Immobiliare di I grado	Ammontare corrisposto: €. 102.353,00	Percentuale di soddisfazione: 30%	197 mensilità	Dalla 20^ alla 218^
Condominio Via Falcone 20-22	Privilegio Immobiliare di II grado	Ammontare corrisposto: €. 5.756,00	Percentuale di soddisfazione: 30%	39 mensilità	Dalla 21^ alla 59^
Condominio Via Falcone 20-22	Chirografo	Ammontare corrisposto: €. 30,00	Percentuale di soddisfazione: 1,5%	3 mensilità	Dalla 219^ alla 221^
Avv. Silvia Piazzolla	Privilegio Mobiliare Generale	Ammontare corrisposto: €. 2.013,00	Percentuale di soddisfazione: 30%	20 mensilità	Dalla 21^ alla 41^
Comune di Trani	Privilegio Mobiliare	Ammontare corrisposto: €. 611,00	Percentuale di soddisfazione: 30%	13 mensilità	Dalla 21^ alla 33^
Ad.E. – R	Privilegio Mobiliare	Ammontare corrisposto: €. 17.185,00	Percentuale di soddisfazione: 30%	98 rate	Dalla 21^ alla 119^
Ad.E. – R	Chirografo	Ammontare corrisposto: €. 107,00	Percentuale di soddisfazione: 1,5%	3 mensilità	Dalla 219^ alla 221^
Ad.E.	Privilegio Mobiliare	Ammontare corrisposto: €. 120,00	Percentuale di soddisfazione: 30%	13 rate	Dalla 21^ alla 33^

Ad.E.	Chirografo	Ammontare corrisposto: €. 2,00	Percentuale di soddisfazione: 1,5%	3 mensilità	Dalla 219^ alla 221^
IFIS NPL SERVICING	Chirografo	Ammontare corrisposto: €. 192,00	Percentuale di soddisfazione: 1,5%	3 mensilità	Dalla 219^ alla 221^
Banca Popolare di Bari	Chirografo	Ammontare corrisposto: €. 2001,00	Percentuale di soddisfazione: 1,5%	3 mensilità	Dalla 219^ alla 221^


➤ **QUADRO G**

➤ **ISTANZA DI SOSPENSIVA**

Ai sensi dell'art. 78 comma 2 del C.C.I.I., si presenta formale istanza di sospensione della PEI n. 01/2021 pendente innanzi al Tribunale di Trani – sez. es. immobiliari – G.E., Dott. Caradonna, con **vendita delegata fissata al giorno 15.05.2023**, in quanto, per le motivazioni già rassegnate al precedente “Quadro F”, la vendita forzata dell'immobile di cui il Curci è proprietario, permetterebbe solo parzialmente la soddisfazione del creditore precedente lasciando insoddisfatto il medesimo e il restante ceto creditorio.

Ulteriormente, il Giudice ha la facoltà di sospendere le sole procedure esecutive idonee a pregiudicare la fattibilità del piano, individuandole analiticamente nel decreto di apertura, sulla base di una valutazione prognostica, avere un duplice oggetto: da un lato quello della fattibilità del piano, dall'altro, quello del periculum, qui inteso come pericolo di pregiudizio per la fattibilità del medesimo piano, tale per cui occorrerà sospendere tutte quelle procedure che, se non interrotte, potrebbero impedire la concreta eseguibilità del piano proposto dal consumatore. Il giudice può altresì disporre che sia inibito anche l'inizio di nuove esecuzioni.

Tommaso Curci



Avv. Leo Amoruso



**Avv. Silvia Piazzolla**  
Patrocinante in Cassazione  
Bisceglie 76011 (BT) Via Sant'Andrea n.56 - tel. fax 080 3926703  
cell. 328 9027672 - [avv.silviapiazzolla@libero.it](mailto:avv.silviapiazzolla@libero.it)  
[avv.silviapiazzolla@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:avv.silviapiazzolla@pec.ordineavvocatitrani.it)

**Dott. Marco Zingaro**  
Andria (BT) Via Torino n.26 - tel. 0883 412977  
cell. 389 966 9329 - [m.zingaro@zfpartners.net](mailto:m.zingaro@zfpartners.net)  
[marcozingaro@pec.it](mailto:marcozingaro@pec.it)

**TRIBUNALE DI TRANI**  
**CANCELLERIA FALLIMENTARE**

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI GESTORI DELLA CRISI**  
**nominato dall'OCC di Trani**

*Connessa al ricorso per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti  
del Consumatore (ex artt. 67 e ss. CCII)*

**Debitore:**

**TOMMASO CURCI, nato a Trani il 22/06/1981 ed ivi residente alla via Falcone n. 22 c.f.  
CRCTMS81H22L328J0**

**Collegio Gestori della Crisi:**

**Avv. Silvia Piazzolla e Dott. Marco Zingaro**

## Sommario

PREMESSA.....	3
1) INFORMAZIONI CIRCA LA SITUAZIONE FAMILIARE DEL DEBITORE.....	7
2) ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA.....	7
Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni .....	8
Debitoria complessiva.....	9
Crediti ipotecari.....	9
Crediti assistiti da privilegio generale mobiliare.....	11
Crediti chirografari .....	12
Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori.....	13
3) INFORMAZIONI ECONOMICO PATRIMONIALI .....	13
Patrimonio immobiliare.....	14
Patrimonio mobiliare.....	15
Situazione reddituale .....	15
Elenco delle spese medie mensili (tabella).....	16
Esposizione delle ragioni dell'incapacità del Debitore a adempiere alle obbligazioni assunte.....	17
4) ACCESSO ALLE BANCHE DATI E ALTRE VERIFICHE DELL'OCC.....	19
5) ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA.....	19
Tabella elenco creditori e criteri di soddisfarzione	
6) GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DEL PIANO.....	23
7) PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.....	23
8) COERENZA DEL PIANO CON LE PREVISINI DI CUI AL DL 14/19.....	26
ISTANZA DI SOSPENSIONE.....	27
9) CONCLUSIONI.....	28
Allegato A: elenco creditori e criteri soddisfazione - Piano ammortamento	

## **PREMESSA**

I sottoscritti componenti del **Collegio dei Gestori della Crisi, Avv. Silvia Piazzolla** (C.F. PZZMSL69M43E946B) con studio in Bisceglie (BT) alla via Sant'Andrea n. 56, iscritto all'ordine degli Avvocati di Trani al n. 1643 e all'elenco dei Gestori dell'OCC del Tribunale di Trani al n. 97, posta elettronica certificata *pec:* [avv.silviapiazzolla@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:avv.silviapiazzolla@pec.ordineavvocatitrani.it); Polizza assicurativa AIG EUROPA LIMITED numero IFL0006526052096 e **Dott. Marco Zingaro** dottore commercialista con studio in Andria (BT) alla via Torino n. 26 iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani al n. 1348 posta elettronica certificata *pec:* [marcozingaro@pec.it](mailto:marcozingaro@pec.it); Polizza assicurativa LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. numero AEAW0078327-LB

premessso

- che in data 28/12/2022 **CURCI TOMMASO** (Cod. Fiscale CRCTMS81H22L328J) nato a Trani (BT) il 22/06/1981 ed ivi residente alla via Falcone n. 22 (cfr. all.1\_documento riconoscimento Curci Tommaso), rappresentato e difeso dall'avv. Leo Amoruso del Foro di Trani, c.f. MRSLEO74L21F205B, con studio legale in Trani alla via Malcangi n. 100, *pec* [leo.amoruso@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:leo.amoruso@pec.ordineavvocatitrani.it) (cfr. all.2\_mandato Curci Tommaso), depositava presso l'Organismo di Composizione della Crisi di Trani istanza per la nomina di un Gestore della crisi da sovraindebitamento ai fini dell'accesso alla procedura della Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore ex art. 67 D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche integrato dal D.L. 17/06/2022 (cfr. all.3\_istanza accesso alla procedura art 67 CCII, all.4\_dichiarazione sostitutiva

atto di notorietà; all.5\_relazione advisor);

- che in data 19/01/2023, il Referente dell'OCC di Trani Dott. Antonello Soldani nominava collegialmente Gestori della Crisi gli scriventi avv. Silvia Piazzolla e dott. Marco Zingaro i quali in data 19/01/2023 comunicavano di accettare l'incarico conferito (cfr. all.6 e 7) dopo aver verificato:

- non sussistere cause di ineleggibilità o di incompatibilità ad assumere la carica di gestore della crisi;
- non aver prestato la propria opera professionale a favore del soggetto debitore, né di essersi mai ingeriti nell'impresa del medesimo;
- non aver rapporti di parentela o affinità con il debitore, ovvero non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c.;
- non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;
- essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
- essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all'Ordine;
- essere in regola con il pagamento degli oneri dichiarativi e contributivi dovuti alla Cassa di Previdenza;
- non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;
- essere in possesso di polizza assicurativa per la r.c. professionale quale gestori della crisi;
- essere in possesso della posta elettronica certificata (PEC);

- che il sig. **Curci Tommaso** alla data della presente relazione particolareggiata:

- non è sottoposto a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dal art. 67 D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche;
- non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, nè ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, nè ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ex art. 69 D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche;
- ha dichiarato di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento ex art. 2 co.1 lett. C) D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche definito come *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore..... e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*;
- risulta ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. e) D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche *“Consumatore”* avendo assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 69 D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche.

\*\*\*\*\*

La proposta di piano è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art.67 e ss. D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche:

- elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- autocertificazione su atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;



- dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco delle spese necessaria al sostentamento del nucleo familiare;
- composizione del nucleo familiare e stato di famiglia.

Lo **scopo** del presente incarico è quello di:

- valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda;
- verificare la probabile convenienza del piano di ristrutturazione rispetto alla alternativa liquidatoria;
- attestare la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore così come integrato dal debitore con l'ausilio del collegio dei gestori;
- indicare il comportamento del soggetto finanziatore relativamente alla valutazione del merito creditizio del debitore.

Gli scriventi componenti il collegio dei gestori, a seguito dei numerosi incontri tenutisi presso l'OCC di Trani in data 8/02/2023, 22/02/2023, 2/03/2023, 15/03/2023, 12/04/2023, 4/05/2023, taluni anche con il referente dell'Organismo di Composizione della crisi e con l'advisor del debitore, e dietro espressa richiesta di integrazione del piano avanzata all'advisor del debitore, (ultima versione del piano depositata presso l'OCC in data 13/03/2023), hanno esaminato la documentazione prodotta dal ricorrente nonché tutte le risultanze contenute negli archivi dell'anagrafe tributaria, sistemi di informazione creditizia, centrale rischi e altre banche dati, come da documentazione allegata alla presente relazione e prospettato soluzioni volte a superare incongruenze presentatesi.

Sulla base, quindi, di tutta la copiosa documentazione esaminata si è potuto

redigere la presente relazione e la successiva attestazione che ha la funzione di “accompagnare” il piano definitivo di ristrutturazione dei debiti del debitore, fornendo alla S.V., nonché ai creditori tutti, un giudizio indipendente sulla veridicità dei dati in esso contenuti, al fine di poter consentire una corretta valutazione sull’effettiva convenienza della stessa proposta anche rispetto ad altre eventuali soluzioni liquidatorie possibili.

## **1) INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE FAMILIARE DEL DEBITORE**

Il nucleo familiare del sig Tommaso Curci risulta essere come di seguito composto (cfr. all.8 \_Stato di famiglia):

<b>Cognome e nome cliente</b>	<b>Luogo e data di nascita</b>	<b>Codice Fiscale</b>
<b>CURCI TOMMASO</b>	Trani, 22/06/1981	CRCTMS81H22L328J
<b>LA QUOSTA ANGELA</b>	Trani, 27/11/1982	LQSNGL82S67L328K
<b>CURCI FRANCESCO SAUL</b>	Bisceglie, 29/07/2018	CRCFNC18L29A883T

Il sig. Curci Tommaso è coniugato in regime di separazione dei beni con la sig.ra Quosta Angela (si produce estratto dell’atto di matrimonio – cfr. all.9).

Per tutto il nucleo familiare il sig. Curci Tommaso ha dichiarato la residenza presso l’immobile sito in Trani (BT) alla Via Falcone 22.

## **2) ESPOSIZIONE SITUAZIONE DEBITORIA**

Sono state fornite dal sig. Curci Tommaso tutte le informazioni necessarie al fine di redigere un’accurata relazione sulla situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria dello stesso, in modo da permettere sia all’organo giudicante che a

tutti i creditori coinvolti e interessati una valutazione obiettiva circa la convenienza della proposta di piano, con piena cognizione di causa.

➤ **INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NEL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI.**

Preliminarmente è opportuno precisare che l'esposizione debitoria di seguito dettagliatamente analizzata deriva da scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale avendo il Curci assunto obbligazioni esclusivamente quale "Consumatore". La specifica procedura che si è quindi scelta per poter usufruire dei benefici di cui al D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche è quella prevista dagli artt. 67 e ss, della citata legge con riferimento quindi al tipizzato **"piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore"**.

La causa del sovraindebitamento nonché della incapacità del debitore di adempiere le proprie obbligazioni contratte sono da rinvenirsi, principalmente, nella circostanza nota al Tribunale di Trani del fallimento della impresa di famiglia, Calzaturificio Curci, essendo il Curci Tommaso figlio del titolare della azienda e lavorando presso la stessa. Successivamente lo stesso è rimasto per parecchi anni senza lavoro e/o comunque senza una stabilità lavorativa finchè non ha trovato il lavoro che sta svolgendo ora con continuità retributiva; peraltro lo stesso è unico lavoratore del nucleo familiare, non lavorando il coniuge ed avendo un figlio di soli 4 anni.

Tale complessa situazione, aggravatasi nel corso degli ultimi anni, ha comportato la necessità di far ricorso al credito, considerando che l'unica fonte di sostentamento per il nucleo familiare è rappresentato dallo stipendio del Curci, essendo la moglie disoccupata. Il Curci è dipendente presso la società

BETPOINT Srl avente sede legale in Bari, via R. da Bari, 30 Cod.Fisc.:  
02648490619.

#### ➤ **DEBITORIA COMPLESSIVA**

• Ai sensi dell'art.1 co. 1 lett. c) del D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche, per sovra-indebitamento si intende *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore..... e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*.

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento e la sua evoluzione storica, in modo da fornire sia all'organo giudicante che ai creditori, tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovraindebitamento attualmente in essere; a tal proposito si fornisce innanzi tutto l'**elenco dei creditori** di cui all'allegato in calce, mentre nel prospetto riepilogativo sintetico della proposta e dettaglio consolidamento debiti sono indicate le informazioni relative a tutti i debiti maturati e il saldo residuo.

**Il debito residuo accertato è pari a complessivi Euro 594.878,00.**

Dall'analisi degli atti di causa, dalla documentazione presentata dal debitore e da quella comunque rinvenuta dalle attestazioni dei creditori, si è potuto risalire alla tipologia e all'entità dell'indebitamento dell'istante, di seguito dettagliatamente elencata e suddivisa in base alla tipologia del privilegio.

#### **CREDITI IPOTECARI:**

• **PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A. - € 341.178,00** (cfr. all. 10-11).

Prelios Credit Servicing S.p.a. con sede in Milano alla via Valtellina n. 15/17

(c.f. p. iva 08360630159) quale mandataria per l'amministrazione, gestione ed incasso e recupero crediti ceduti della **Società Popolare Bari NPLS S.r.l.** con sede in Conegliano (TV) p.iva 04905460269. La Popolare Bari NPLS 2017 srl e per essa la Prelios Credit Servicing spa è creditrice nei confronti di Curci Tommaso della originaria somma di € 220.000,00 in ragione del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria ex art. 38 e segg. Del D. Lgs n. 385/1993 (**ipoteca volontaria** iscritta presso la Conservatoria del R.R. II di Bari – sezione distaccata di Trani in data 16/02/2009 ai nn.2926 di registro generale e n. 383 registro particolare) di cui veniva rilasciata la seconda copia in forma esecutiva in data 11/09/2020 ad esito di ricorso ex art. 476 c.p.c. In ragione di tale titolo in data 21-22/10/2020 la Prelios Credit Servicing s.p.a. notificava al debitore atto di precetto per la complessiva somma di € **339.076,91** oltre interessi legali maturati sino al saldo. Non soddisfatte le pretese creditorie, in data 23/11/2020 la Prelios Credit Servicing s.p.a. notificava atto di **pignoramento immobiliare** ex art. 602 e ss. C.p.c. Il procedimento veniva iscritto a ruolo al n. RGE 1/2021, Giudice Dott. Marangio, vendita fissata al 15 maggio 2023.

• **CONDOMINIO FALCONE 11-22 TRANI - € 7.183,24** (cfr. all. 12-13)

Condominio Falcone 11-22 in Trani sito alla via Falcone n. 11-22, c.f. 92058300721, in persona del suo amministratore condominiale pro tempore Calò Ugo (c.f. CLAGUO61E04L328W), creditore nei confronti di Curci Tommaso della somma di € 5.938,31 oltre interessi di legge sino al soddisfo e dell'ulteriore importo di € 645,50 oltre oneri accessori come per legge, il tutto in forza di **decreto ingiuntivo n. 1763/2019** emesso il 31/10/2019 dal Tribunale di Trani all'esito del procedimento monitorio avente RG 5310/2019,

decreto emesso provvisoriamente esecutivo e munito di formula esecutiva in data 13/11/2019, notificato per compiuta giacenza in data 12/12/2019 e non opposto. Seguiva notifica di **atto di precetto** per € **7.183,24** notificato in data 7/09/2020. In forza del succitato decreto ingiuntivo n. 1763/2019 veniva **iscritta ipoteca giudiziale** in data 24/07/2020 ai nn. 14497 di registro generale e n. 1710 di registro particolare.

**CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO GENERALE MOBILIARE ex art. 2752 c.c.**

- **COMUNE DI TRANI – € 2.037,81** (cfr. all. 14-15).

Il debito nei confronti del Comune di Trani ha per oggetto la **TARI** dovuta dal Curci per l'abitazione sita in via Giovanni Falcone n. 22, identificata catastalmente con fl. 25, particella 2200, sub 23, relative agli anni 2016- 202, come da documentazione trasmessa in data 09/02/2023 dall'ufficio preposto, per un totale di € **2.037,81**.

- **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE S.P.A. - EURO 58.560,98** (cfr. all. 16-17).

Il debito nei confronti della Agenzia Entrate Riscossione come da documentazione trasmessa in data 20/03/2023 dall'ufficio preposto, per un totale di € **58.560,98**.

- **CONDominio FALCONE 11-22 TRANI - 12.003,08** (cfr. all. 13)
- **AVV. SILVIA PIAZZOLLA - 6.710,15** (cfr. all. 18-19).

Trattasi di credito maturato quale gestore della crisi ex L. 3/12 nella procedura RG 2616/2021 Tribunale di Trani debitore Curci Tommaso e non corrisposto dal debitore.

- **AGENZIA DELLE ENTRATE – 400,00** (cfr. all. 20).

#### **CREDITI CHIROGRAFARI:**

- **IFIS NPL SERVICING S.P.A. - EURO 12.801,38** (cfr. all. 21).

La IFIS NPL Servicing spa con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, c.f. 04494710272, in persona del legale rapp.te pro tempore, nella qualità di procuratrice della IFIS NPL Investing spa con sede Venezia Mestre, via Terraglio n. 63 (EX IFIS NPL spa) è creditrice del Curci Tommaso in virtù di **decreto ingiuntivo n. 424/2020 emesso dal Tribunale di Trani** per l'importo di € 11.226,14, oltre interessi di mora sul capitale e spese così come liquidate in decreto. Detto decreto veniva notificato al Curci Tommaso in data 8/06/2020 e dichiarato definitivo in data 3/11/2020 con apposizione della relativa formula in data 20/11/2020. Con successivo atto di precetto notificato in data 29/12/2020 è stato intimato al Sig. Curci Tommaso di pagare immediatamente a IFIS NPL spa la somma di € **12.801,38** oltre interessi sul capitale maturati come da titolo esecutivo e maturandi al saldo, oltre successive occorrende. In data 5/03/2021 veniva notificato atto di **pignoramento presso terzi**, debitor debitoris il datore di lavoro **QUOJOBIS Sp.a.**, c.f. 02507070205, p. iva 02507070205 avente sede legale in Viale della Civiltà Romana n. 7 Roma. Il proc. ha assunto il n. **RGE 339/2021** Tribunale Trani, ad oggi sospeso. Su richiesta di precisazione de credito del collegio dei gestori la IFis NPL non ha dato riscontro (cfr. all. 22).

- **BANCA POPOLARE DI BARI SOC. COOP. PER AZIONI - € 133.427,84** (cfr. all. 23).

Con sentenza n. 1317/2017 tra la Banca Popolare di Bari soc. Coop. per azioni

da una parte e Curci Tommaso e Cellamare Giovanna dall'altra, il Tribunale di Trani rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo n.78/2013 proposta da Curci Tommaso e Cellamare Giovanna confermando e rendendo esecutivo il decreto ingiuntivo n. 78/2013 pronunciato dal Giudice del Tribunale di Trani il 21/02/2013 in favore della opposta e in danno degli opposenti (con cui veniva ingiunto il pagamento di € 117.536,38 oltre interessi legali sino al saldo ed € 1.738,00 per spese del procedimento di ingiunzione), condannando gli stessi in solido tra loro al rimborso in favore della opposta delle spese del giudizio liquidate in € 9.700,0 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per un totale di € 14.153,46 Su richiesta di precisazione de credito del collegio dei gestori la Banca Popolare di Bari non ha dato riscontro (cfr. all. 24).

- **CONDOMINIO FALCONE 11-22 TRANI – 2.006,90**
- **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE S.P.A. - EURO  
5.877,67**
- **AGENZIA DELLE ENTRATE – 138,94**

➤ **INDICAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL  
DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI**

Allo stato, dalla documentazione ricevuta ed esaminata, nell'ultimo quinquennio non ci sono atti del debitore impugnati dai creditori.

### **3) INFORMAZIONI ECONOMICO PATRIMONIALI**

Di seguito si presenta una breve disamina del patrimonio del debitore, al



momento della presentazione del presente piano, secondo valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo degli stessi, tenendo conto delle loro caratteristiche nonché delle attuali condizioni di mercato.

➤ **PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Il ricorrente è esclusivo proprietario dei seguenti beni immobili:

a) appartamento sito in Trani (BT) alla Via Giovanni Falcone n. 22, piano secondo interno 3, censito nel N.C.E.U al Foglio 25, mappale 2200, subalterno 23, categoria A/2, classe 4, superficie catastale totale mq 113, superficie catastale totale escluse aree scoperte 109 mq, consistenza vani 6,5, posto al piano 2 interno 3 scala A, rendita € 755,32;

b) box singolo sito in Trani (BT) alla via Giovanni Falcone n. 4, piano interrato interno 9, in catasto fabbricati: foglio 25, mappale 2200, subalterno 61, categoria C/6, classe 2, superficie catastale mq 15, consistenza 14 mq, posto al piano S1 interno 19, rendita € 21,6. Su tali immobili, gravati **ipoteca volontaria di primo grado** derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario a favore dell'istituto di Credito Banca Popolare NPLS 2017 srl giusta contratto di mutuo con garanzia ipotecaria ex art. 38 e ss del D.Lgs 385/1993; pende la procedura esecutiva immobiliare n. 1/2021 R.G.Es. dell'Intestato Tribunale di Trani, azionata dalla Prelios Credit Servicing S.p.a. con sede in Milano alla via Valtellina n. 15/17 (c.f./p. iva 08360630159) quale mandataria per l'amministrazione, gestione ed incasso e recupero crediti ceduti della **Società Popolare Bari NPLS S.r.l.** con sede in Conegliano (TV) p.iva 04905460269. Il nominato CTU, nell'ambito della predetta procedura espropriativa, ha valutato la consistenza immobiliare innanzi indicata per il complessivo importo di Euro 229.796,01 (base d'asta € 195.326,61) (cfr. all.

25\_Perizia ing. Marco Garbetta).

#### ➤ **PATRIMONIO MOBILIARE**

Da documentazione fornita (cfr. all.26\_ libretto circolazione), il Sig. Curci risulta cointestatario insieme alla suocera sig. Paparella Rosa, nata a Trani il 15/07/56 ed ivi residente alla via F. Rubini n. 6, dell'autovettura utilitaria tipo KIA YNS targata EY178YM, immatricolata nel lontano 2015, piuttosto vetusta e in pessimo stato manutentivo; il valore presumibilmente attribuibile alla stessa è pari a zero.

Tale autovettura viene lasciata fuori dal predetto piano e mantenuta per esigenze familiari.

Il Curci risulta intestatario:

del conto corrente postale n.1023636234 acceso presso le Poste Italiane S.p.A. (IBAN IT56K0760104000001023636234), con saldo attivo pari ad Euro 9.681,29 (cfr. all. 27\_Estratto conto al 31/03/2023).

<b>Valore stimato del patrimonio immobiliare</b>	<b>Euro 229.796,01</b>
<b>Valore stimato del patrimonio mobiliare</b>	<b>Euro 9.681,29</b>
<b>Valore complessivo patrimoniale</b>	<b>Euro 239.477,30</b>

#### ➤ **SITUAZIONE REDDITUALE**

Come innanzi accennato, l'unica fonte di reddito per la famiglia è rappresentata dall'attività svolta dallo stesso Curci Tommaso. Lo stesso, come in epigrafe, ha svolto diversi lavori dopo il fallimento dell'impresa familiare reinventandosi costantemente, fino ad arrivare ad ottenere un contratto a tempo indeterminato full time con la società BETPOINT Srl avente sede legale in Bari, via R. da

Bari, 30 Cod.Fisc.: 02648490619 dalla quale percepisce regolarmente uno stipendio che come da buste paga allegate (cfr. all. 28\_contratto e buste paga) prevede una retribuzione oraria pari ad €. 10,67 sviluppando per il monte ore di 160 una retribuzione mensile di €. 1.707,73 a cui vanno sommate algebricamente contributi per patto di non concorrenza, straordinari eventualmente svolti e detrazioni fiscali. Dalla media delle buste paga per il periodo marzo 2022 / novembre 2022 (data di inizio riferimento quella dell'assunzione), **l'importo medio netto è di €. 1.800,00.** Si produce dichiarazione redditi dell'ultimo triennio (cfr. all. 29).

➤ **ELENCO DELLE SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO  
DEL NUCLEO FAMILIARE**

<b>Dettaglio spese</b>	<b>Media mensile</b>
Utenze (luce, acqua, gas)	200,00
Abbigliamento	100,00
Assicurazione	75,00
Cibo e casa	375,00
Spese varie	350,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.100,00</b>

Dalla documentazione fornita dal sig. Curci si evince che la spesa mensile per il sostentamento del nucleo familiare tutto ammonta ad Euro 1.100,00, la cui composizione viene dettagliatamente riepilogata nel prospetto sopra riportato. Avendo il ricorrente un reddito mensile disponibile che ammonta ad Euro 1.800,00, detratte le spese necessarie ad un minino ma seppur decoroso sostentamento del nucleo familiare, composto peraltro da tre persone, la somma mensile disponibile da poter offrire ai creditori è pari ad Euro 650,00.

➤ **ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA INCAPACITA' DEL  
DEBITORE AD ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE**

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Da tale punto di vista, si è tenuto conto della spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del debitore tenendo conto delle sole spese indispensabili per il sostentamento.

Il reddito disponibile per il rimborso dei debiti - differenza tra il reddito mensile pari a € 1.800,00 e le spese pari a € 1.100,00 - ovvero la disponibilità effettiva di denaro liquido (o mezzi equivalenti) di cui il debitore può disporre senza minare la capacità di garantire al nucleo familiare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa, è pari ad € 650,00 mensili. In considerazione di quanto sopra, risulta evidente la possibilità del debitore di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate.

Si rappresenta inoltre che, a parere dello scrivente collegio lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza dell'Istituto Finanziatore. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario. Nella fattispecie quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del

consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall’Art.8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo. La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell’art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziatori hanno l’obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento “adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria”. L’obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013). “Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli” (ABF, collegio di Roma decisione 4440 del 20/8/2013. Nella Fattispecie quindi l’Istituto erogatore era a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente che, in stato di sovra indebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare. A tal riguardo, il comportamento dei vari finanziatori potrebbe quindi essere sanzionabile ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1998 comma 4 che così recita “Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similare, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà e finanziaria”.

#### 4) ACCESSO ALLE BANCHE DATI E ALTRE VERIFICHE DELL'O.C.C. - RISULTATI

Il collegio ha proceduto alla verifica delle posizioni debitorie dichiarate dalla ricorrente presso:

- **Comune di Trani** per l'accertamento di eventuali tributi locali scaduti. E' emersa una debitoria par ad € 2.037,81 (cfr. all.14 e15)
- **Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A.:** a seguito dell'accesso del sottoscritto procuratore, l'ammontare della posizione debitoria ammonterebbe ad Euro **64.438,65** (cfr. all.16 e 17);
- **Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Barletta-Andria-Trani** per € 538,94 (cfr. all. 20 e 21);
- **CRIF S.p.A. e BANCA D'ITALIA CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA** ad oggi non hanno riscontrato la richiesta di informazioni pervenuta loro tramite procedura/sito interno;
- **CASELLARIO GIUDIZIALE** (all. 30 e 31);
- **ISPEZIONI CATASTALI E IPOTECARIE** (cfr. all. 32 e 33).
- **PRA** (cfr. all 34).

#### 5) ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

Il presente piano è stato elaborato dal ricorrente con il preciso intento di:

- assicurare ai creditori tutti, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato di insolvenza;
- dare stabilità e certezza al pagamento di tutti i debiti assunti dal sovra

indebitato, assicurando quindi un dignitoso tenore di vita;

- trovare il migliore equilibrio possibile tra il reddito disponibile e il debito sostenibile, utilizzando le leve individuate dal D.L. 12/1/2019, n. 14 e succ. modifiche.

In virtù di quanto sopra delineato e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone, per i debiti in essere, la percentuale di soddisfazione indicata nel piano che si allega dove viene rappresentato il dettaglio dell'ammortamento.

La debitoria, così come descritta nel punto 2) della presente relazione, è composta da debiti assistiti da privilegio ipotecario, privilegio generale e da debiti chirografari.

**Per tutti i privilegiati è stata prevista una percentuale di soddisfacimento del 30% dell'intero importo mentre i chirografi saranno soddisfatti con una percentuale dell'1,5%.**

I creditori hanno confermato il proprio credito a mezzo posta elettronica certificata escluso Banca Popolare di Bari e IFIS NPL SERVICING S.P.A., la cui quantificazione del credito si è basata sulle evidenze documentali.

Il debitore, in coerenza al proprio reddito disponibile ed in piena sostenibilità, può garantire il pagamento di una **rata mensile pari ad euro 650,00** da mettere a disposizione dei creditori e ripartita secondo il piano allegato.

**Il compenso spettante all'OCC di Trani**, calcolato ai sensi dell'art. 16 del DM n. 202/2014, è di euro 14.040,00 oltre iva (cfr. all. 35\_preventivo OCC) da erogarsi nel seguente modo:

- A. un acconto di € 294,00, compreso d'iva, già versati al momento della presentazione della domanda di accesso alla procedura;
- B. fino alla concorrenza del 25% pari ad euro 3.510,00 oltre IVA al momento della presentazione del ricorso al Tribunale;
- C. il residuo importo secondo il piano di ristrutturazione allegato.

In caso di mancata omologa il compenso sarà pari al 70% di quello inizialmente previsto.

**Il piano prevede il pieno soddisfacimento dei crediti in prededuzione che sono rappresentati dalle spese e i compensi della presente procedura che ammontano ad euro 12.553,00 (al netto dei punti A. e B. sopra riportati) in n. 20 rate da euro 650,00.**

**La durata del piano è di anni 18 con 221 rate mensili di euro 650,00** ripartite tra i diversi creditori secondo il grado di privilegio, l'ammontare del proprio credito e la percentuale di soddisfacimento prevista.

**La debitoria complessiva del Curci quantificata in euro 594.878,00** alla data di presentazione del presente piano di ristrutturazione **viene soddisfatta per euro 142.925,00.**

Di seguito si riporta un prospetto di riepilogo:



ELENCO DEI CREDITORI E CRITERI DI SODDISFAZIONE			
ANNI PREVISTI DAL PIANO	18,42	MENSILITA' PER LA SODDISFAZIONE	221
IMPORTO RATA DESTINABILE	650,00 €	TOTALE SOMMA DESTINABILE	142.925 €

CREDITORE	PRIVILEGIO	DEBITO ORIGINARIO	DEBITO SODDISFATTO	% DI SODDISFAZIONE	N. RATE
O.C.C. TRANI	PREDEDUZIONE	12.553	12.553	100%	20
PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A.	PRIVILEGIO IMMOBILIARE I GRADO	341.178	102.353	30%	197
CONDOMINIO FALCONE 11-22	PRIVILEGIO IMMOBILIARE II GRADO	19.186	5.756	30%	39
	CHIROGRAFARIO	2.007	30	1,5%	3
AVV. SILVIA PIAZZOLLA	PRIVILEGIO MOBILIARE GENERALE	6.710	2.013	30%	20
COMUNE DI TRANI	PRIVILEGIO MOBILIARE	2.038	611	30%	13
AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE	PRIVILEGIO MOBILIARE	57.285	17.185	30%	98
	CHIROGRAFARIO	7.154	107	1,5%	3
AGENZIA ENTRATE	PRIVILEGIO MOBILIARE	400	120	30%	13
	CHIROGRAFARIO	139	2	1,5%	3
IFIS NPL SERVICING S.P.A.	CHIROGRAFARIO	12.801	192	1,5%	3
BANCA POPOLARE DI BARI SCARL	CHIROGRAFARIO	133.428	2.001	1,5%	3
<b>TOTALE</b>		<b>594.878</b>	<b>142.925</b>		

La divisione della rata mensile per ogni creditore è stata definita secondo criteri diversi:

- secondo la percentuale di incidenza sull'ammontare del credito totale;
- secondo il peso in valore assoluto del credito, parametrando un ammontare maggiore per i creditori con un credito più elevato in modo da non pervenire ad una durata eccessiva del piano (è il caso di PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A. e dell'AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE);
- secondo una tempistica ridotta di soddisfacimento dei creditori con un credito poco elevato in quanto un criterio che si basasse solo sull'incidenza sul totale, avrebbe generato un rimborso mensile esiguo in un tempo dilatato e quindi non profittevole per il creditore (è il caso del Condominio Falcone,

dell'avv. Silvia Piazzolla e del Comune di Trani).

**Le rate di consolidamento dei debiti decorreranno dal mese successivo all'omologa del Tribunale di Trani.**

**Il pagamento delle somme proposte ai creditori avverrà a partire dal mese successivo a quello del pagamento dell'ultima rata dei crediti in prededuzione, ovvero in numero 201 rate dell'importo di Euro 650,00,** somma suddivisa per ogni creditore come da piano allegato. La predetta somma verrà corrisposta dal debitore entro l'ultimo giorno di ogni mese e verrà ripartita tra tutti i creditori secondo quanto previsto nel piano di ammortamento stesso.

Si precisa che il sottoscritto O.C.C. verificherà la correttezza e tempestività dei pagamenti posti in essere alle date e alle scadenze previste.

#### **6) GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA PROPOSTA**

Sulla scorta delle indagini svolte dal nominato collegio di gestori, in relazione agli accertamenti prescritti ed effettuati in base al D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche, nonché dalla disamina del contenuto dell'accordo di ristrutturazione del debito così come definitivamente presentato, è possibile asserire che la documentazione fornita dal debitore risulta completata e attendibile.

#### **7) CONVENIENZA DELL'ACCORDO RISPETTO ALLA ALTERNATIVA LIQUIDATORIA**

Si può sicuramente affermare che il presente piano risulta essere

**maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria** avente ad oggetto l'appartamento sito in Trani (BT) alla Via Giovanni Falcone n. 22, piano secondo interno 3, censito nel N.C.E.U al Foglio 25, mappale 2200, subalterno 23, categoria A/2, classe 4, superficie catastale totale mq 113, superficie catastale totale escluse aree scoperte 109 mq, consistenza vani 6,5, posto al piano 2 interno 3 scala A, rendita € 755,32 e il box singolo sito in Trani (BT) alla via Giovanni Falcone n. 4, piano interrato interno 9, in catasto fabbricati: foglio 25, mappale 2200, subaltern 61, categoria C/6, classe 2, superficie catastale mq 15, consistenza 14 mq, posto al piano S1 interno 19, rendita € 21,6 (si allega perizia di stima). Sulla base della **consulenza tecnica d'ufficio** del C.T.U. Ingegnere Garbetta, depositata nell'ambito della procedura espropriativa n.1/2021 promossa dalla Prelios Credit Servicing spa, è stata attribuito alla consistenza immobiliare tutta il complessivo valore di Euro 229.796,01 che viene ridotto del 15% per "adeguamenti e correzioni di stima", come da prassi, alla somma di **€ 195.326,61** quale **prezzo base d'asta**; ricordiamo inoltre che su tale bene gravano **n.2 distinte iscrizioni ipotecarie** e che in caso di vendita giudiziale potrebbero trovare soddisfazione in parte solo i creditori ipotecari, con dichiarazione di incapacienza per ogni altro residuo credito.

Occorre, inoltre, in tale sede altresì precisare che, con le nuove disposizioni in tema di vendita forzata, accanto al prezzo base d'asta è prevista la c.d. offerta minima che già al **primo esperimento di vendita** consente di presentare un'offerta già decurtata del 25% rispetto al prezzo base d'asta, che nella presente procedura sarebbe pari ad **€ 146.494,95**; in base all'esperienza dello scrivente professionista in ambito di vendite delegate, una prudente previsione

di vendita non può non considerare almeno un incanto deserto, con conseguente considerevole ribasso del prezzo del bene in sede di **secondo incanto** per € **109.871,21** (eventuale **terzo incanto** € **82.403,40**) e con ulteriore aggravio delle spese pubblicitarie per ogni vendita, nonché delle spese di procedura, compreso il compenso del professionista delegato alla vendita, da attribuirsi in prededuzione sul ricavato della vendita stessa.

Il comma 4 dell'art. 67 C.C.I.I. prevede la possibilità per i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca di poter essere soddisfatti anche non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore rispetto a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione. Di tali evidenze si può certamente considerare il parametro estimativo prodotto nella succitata PEI n. 01/2021 che vede il bene immobile di proprietà del Sig. Curci proposto con base d'asta pari ad €. 195.326,61 ed offerta minima (primo ribasso pari al 25%) pari ad €. 146.494,96 (a cui, in caso di aggiudicazione andranno detratte in prededuzioni le spese della procedura per un importo non inferiore ad €. 10.000,00).

Orbene, se si considera la più rosea delle soluzioni, ovvero che l'immobile venga venduto al primo tentativo di vendita, di tutto il ceto creditorio verrebbe soddisfatto solo parzialmente il creditore ipotecario nonché procedente nella PEI 01/2021, rimanendo disattese tutte le altre pretese creditizie, e permettendo allo stesso di agire nuovamente per la residua parte del suo credito ripresentandosi così una ulteriore situazione di sovraindebitamento con l'aggravio della perdita dell'immobile di proprietà. Ma per consolidato orientamento giurisprudenziale, la vendita coattiva non è quasi mai realizzata al

primo tentativo di vendita; ciò comporta, senza dubbio, l'ulteriore diminuzione del 25% al secondo tentativo di vendita che solo a titolo esemplificativo si paleserebbe in €. 109.871,22.

Già al secondo ipotetico tentativo di vendita, il piano così come strutturato innanzi acquisisce definitivamente rilevanza, tenuto conto del maggiore importo corrisposto dal sovraindebitato rispetto all'alternativa liquidatoria immobiliare, sebbene la stessa comunque permetterebbe al termine l'esdebitazione di diritto con il completo cram down di tutta la posizione debitoria residua.

Il piano offre € 142.925,00, importo superiore a quanto si ricaverebbe dalla vendita in sede di primo incanto, al netto delle spese della procedura come innanzi quantificate, ossia € 136.494,95; inoltre prevede, a differenza della alternativa liquidatoria, il soddisfacimento di tutto il ceto creditorio preservando, come confacente alla ratio della normativa sul sovraindebitamento, l'unica abitazione familiare.

#### **8) COERENZA DELL'ACCORDO PROPOSTO CON LE PREVISIONI DI CUI AL D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche:**

- l'accordo viene proposto ai sensi dell'art.67 e ss D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche;
- il debitore si trova in stato di sovra indebitamento, così come definito dall'art.2 co. 1 lett.c) D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche per fattori non previsti, non prevedibili e a lui non imputabili;
- la proposta di piano è ammissibile e rispetta le disposizioni di cui agli artt. 67 e ss. D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche (elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute; elenco di tutti i beni posseduti; l'esistenza di

atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dalla autocertificazione relativa alla composizione del nucleo familiare);

- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte;
- è stata verificata l'esistenza di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori;
- è stata verificata l'attendibilità delle documentazione depositata e della probabile convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria.

\*\*\*\*\*

Lo stato di sovraindebitamento è da imputarsi esclusivamente alle condizioni createsi nel corso degli anni così come in precedenza espresso, alle esigenze di sopravvivenza del nucleo familiare, per altro monoreddito.

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE**

Con la proposta di piano, ritenuto che la stessa soddisfa i requisiti di cui agli art. 67 e ss. D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche, si chiede che il giudice designato, ai sensi dell'art.70 co. 4 D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche con il decreto di cui al co. 1 del precitato articolo, sospenda fino al momento in cui il procedimento di omologazione diventi definitivo, la procedura esecutiva immobiliare n.1/2021 R.G.Es. dell'intestato Tribunale, in quanto, nelle more di convocazione del ceto creditorio tutto, una eventuale esecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano proposto, nonchè disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del

consumatore nonchè le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusion del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

### **CONCLUSIONI**

Sulla base della documentazione ricevuta, dalle indagini svolte e dalle informazioni assunte, si rietine che la proposta di ristrutturazione, come da piano del consumatore proposto e predisposto dal debitore con il fattivo ausilio del collegio dei gestori nominato dall'OCC di Trani, pur con l'alea che accompagna la previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile, fattibile e ragionevolmente attuabile.

### **ATTESTAZIONE**

Per quanto sopra il collegio:

- esaminati i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli acquisiti dallo stesso, come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale del debitore;
- lo stato analitico dei debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti predisposto dai debitori;

### **ATTESTA**

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità per i creditori dell'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto ex artt. 67 e ss. del D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche, ringrazia per la fiducia accordata e resta a disposizione per qualunque chiarimento e/o integrazione che si renderà necessaria rispetto alla presente relazione.

Si depositano i documenti come meglio indicati nel corpo della relazione ai

nnri 1-35.

Con osservanza

Trani, lì data di deposito presso l'OCC di Trani

Il Collegio dei Gestori

Avv.Silvia Piazzolla - Dott. Marco Zingaro

*Firmato digitalmente*



PIAZZOLLA  
MARIA SILVIA  
Avvocato  
06.05.2023  
20:49:43  
GMT+00:00



ZINGARO  
MARCO  
07.05.2023  
12:50:36  
GMT+01:00